




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1309

Disposizioni in materia di legittima difesa

(Approvato dal Senato – A.S. 5 e abb.)

N. 10 – 22 gennaio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1309

Disposizioni in materia di legittima difesa

(Approvato dal Senato – A.S. 5 e abb.)

N. 10 - 22 gennaio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 7 E 9.....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA	- 4 -
ARTICOLO 8	- 5 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA.....	- 5 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	1309 e abb.
Titolo:	Disposizioni in materia di legittima difesa
Iniziativa:	parlamentare approvato, con modifiche, dal Senato
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatori per le Commissioni:	Zanettin e Turi
Gruppi:	FI e Lega
Commissione competente:	II Commissione (Giustizia)

PREMESSA

La proposta di legge – approvata in prima lettura dal Senato¹ - reca modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia, altresì, che nel corso dei lavori della 5^a Commissione del Senato il Governo ha messo a disposizione della medesima Commissione² una Nota³ della RGS, cui è allegata una documentazione tecnica del Ministero della Giustizia, riferita principalmente alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame. Di tale documentazione si dà conto nel presente *dossier*.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

	<i>(euro)</i>	
	2018	Dal 2019
Articolo 8, comma 2 (Spese di giustizia)	98.490	590.940

¹ Testo unificato dei disegni di legge nn. 5 (proposta di iniziativa popolare), 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652.

² Cfr. Senato della Repubblica - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 44 del 18 ottobre 2018.

³ Nota del 17 ottobre 2018 della RGS, cui è allegata una documentazione del Ministero della Giustizia.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 7 e 9

Disposizioni in materia di legittima difesa

Le norme recano specifiche modifiche al codice penale in materia di legittima difesa⁴ (articolo 1) e di eccesso colposo⁵ (articolo 2) e intervengono su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione, furto con strappo⁶ e rapina⁷) (articoli 3, 5 e 6) e sul delitto di violazione di domicilio⁸ (articolo 4). Viene, altresì, modificata la disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo⁹ (articolo 7).

Con particolare riguardo alla legittima difesa domiciliare (ricorso a un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo per la difesa legittima della propria o altrui incolumità o dei beni propri o altrui), la modifica apportata all'art. 52, secondo comma c.p. introduce la specificazione in base alla quale, in tale fattispecie, è "sempre" ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa (articolo 1, comma 1, lett. a). Viene, inoltre, aggiunto il quarto comma dell'articolo 52 c.p., in base al quale si considera sempre in stato di legittima difesa chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati¹⁰, respinga l'intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica [articolo 1, comma 1, lett. b) e c)].

Ai sensi dell'art. 52, terzo comma c.p. al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Il provvedimento interviene, inoltre, sull'articolo 55 c.p., aggiungendo il secondo comma, in base al quale viene esclusa, nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità per eccesso colposo di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commetta il fatto per salvaguardare la propria o l'altrui incolumità (articolo 2).

Infine, l'articolo 9 modifica l'art. 132-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al D.lgs. n. 271/1989, disponendo che nella formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose¹¹ verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli artt. 52, secondo, terzo e quarto comma

⁴ Di cui all'art. 52 c.p.

⁵ Di cui all'art. 55 c.p.

⁶ Di cui all'art. 624-*bis* c.p.

⁷ Di cui all'art. 628 c.p.

⁸ Di cui all'art. 614 c.p.

⁹ Di cui all'articolo 2044 c.c.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 52, terzo comma c.p.

¹¹ Di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

e 55, secondo comma c.p., come rispettivamente modificati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame.

La **documentazione tecnica**, pervenuta nel corso dei lavori della 5^a Commissione del Senato e messa a disposizione della medesima Commissione, non considera le norme in esame.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 8

Disposizioni in materia di spese di giustizia

La norma introduce il nuovo art. 115-*bis* nel DPR. n. 115/2002 (T.U. delle spese di giustizia), finalizzato all'applicazione delle norme sul **patrocinio a spese dello Stato** in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. A tale scopo, la norma prevede che l'onorario e le spese per il difensore, le spese per l'ausiliario del magistrato e per il consulente tecnico di parte siano liquidate dal magistrato in base alle disposizioni di cui agli artt. 82 e 83 del summenzionato TU.

Viene, inoltre, disposta la liquidazione delle spese documentate e delle indennità di trasferta spettanti al difensore iscritto nell'albo di un altro distretto di corte d'appello.

È fatto salvo il diritto dello Stato alla ripetizione delle spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento, l'imputato venga condannato in via definitiva (comma 1).

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, valutati in euro 98.490 per il 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dal 2019, si provvede:

- quanto a euro 98.490 per il 2018, a euro 590.940 per il 2019 e a euro 456.416 a decorrere dal 2020 a carico delle proiezioni, per gli anni 2018-2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2018-2020 (comma 1, lett. a);
- quanto a euro 134.524 a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui all'art. 1, comma 475, della legge n. 205/2017 (comma 1, lett. b).

L'art. 1, comma 475, della legge n. 205/2017 ha istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018, di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui a

decorrere dal 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 103/2017, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

La **documentazione tecnica**, pervenuta nel corso dei lavori della 5^a Commissione del Senato e messa a disposizione della medesima Commissione, si limita a ribadire il contenuto e le finalità della norma.

In particolare, con la Nota della RGS si comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente la norma estende l'applicazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato in favore di coloro che siano stati assolti, prosciolti o i cui procedimenti penali siano stati archiviati per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Gli oneri complessivi derivanti dalla norma vengono dalla stessa valutati in euro 98.490 per il 2018 e in euro 590.940 a decorrere dal 2019.

In proposito, appare opportuno che vengano forniti i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione dei predetti effetti, al fine di consentire la verifica di tali stime e, quindi, della congruità delle risorse utilizzate a fini di copertura.

Si evidenzia, inoltre, che quota parte dei suddetti oneri (euro 134.524 a decorrere dal 2020) trovano copertura mediante riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 475, della legge n. 205/2017. Al riguardo andrebbe acquisita conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce delle specifiche esigenze di spesa di tale Fondo, che, a normativa vigente, è finalizzato all'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 8 prevede agli oneri connessi alla liquidazione delle spese di difesa in favore dei soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per legittima difesa - valutati in 98.490 euro per il 2018 e in 590.940 euro annui a decorrere dal 2019 - con le seguenti modalità:

a) quanto a 98.490 euro per il 2018, a 590.940 euro per il 2019 e a 456.416 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2018-2020, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità;

b) quanto a 134.524 euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017.

Ciò posto, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2018, appare preliminarmente necessario adeguare la decorrenza degli oneri indicata nella disposizione in commento - prevedendone il verificarsi a far data dall'anno 2019 - e la relativa copertura per la quota parte imputata al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, riferendola al nuovo bilancio triennale 2019-2021.

Per quanto concerne invece il Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario¹², si rappresenta che esso – alla luce del nuovo quadro finanziario recato dalla legge di bilancio per il 2019¹³ - presenta uno stanziamento pari ad euro 17.997.224 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in quanto tale capiente rispetto agli oneri oggetto di copertura. Ciò considerato, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che le residue risorse del Fondo in parola risultino sufficienti a coprire eventuali, ulteriori interventi di attuazione della legge di delega n. 103 del 2017.

¹² Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1773 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

¹³ Legge 30 dicembre 2018, n. 145.